



DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99):

DPC Dipartimento opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche ambientali

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA

UFFICIO: "Attività Tecnico-Ecologiche - Comunicazione E Educazione Ambientale"

# GIUNTA REGIONALE

Seduta del **30 NOV. 2016** Deliberazione N. **789**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di **30 NOV. 2016**  
negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente  
Sig. **LUCIANO D'ALFONSO**  
con l'intervento dei componenti:

L'Estensore  
**Ing. Stefania de Amicis**  
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio  
**Dott. Dario Ciamponi**  
(firma)

Il Dirigente del Servizio  
**Dott. Sabatino Belmaggio**  
(firma)

Il Direttore Regionale  
**Ing. Emidio Primavera**  
(firma)

Il Componente la Giunta  
**F.to Dott. Luciano D'Alfonso**  
(firma)

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 1. <b>DI MATTEO</b>          | 6. <b>PAOLUCCI</b>     |
| 2. <b>LOLLI ASSENTE</b>      | 7. <b>PEPE ASSENTE</b> |
| 3. <b>GEROSOLIMO ASSENTE</b> | 8. <b>SCLOCCO</b>      |
| 4. ....                      | 9. ....                |
| 5. ....                      | 10. ....               |

Approvato e sottoscritto:

Svolge le funzioni di Segretario **Daniela Valenza**

Il Segretario della Giunta  
**F.to Avv. Daniela Valenza**  
(firma)



Il Presidente della Giunta  
**F.to Dott. Luciano D'Alfonso**  
(firma)

## OGGETTO

**D.LGS 387 del 29 dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

## LA GIUNTA REGIONALE

L'Aquila, li **9 DIC. 2016**



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta  
(firma)

**PRESO ATTO** che con delibera di giunta n. 4 del 12 gennaio 2016 è stata approvata la modulistica per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e per l'Autorizzazione Unica.

**CONSIDERATO** che nella suddetta deliberazione, tra l'altro, sono stati approvati gli Allegati da 7 a 11 di seguito indicati:

- Modello di Istanza Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 [Allegato 7];
- Modulo per Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà ai fini della Normativa "Antimafia", predisposto per anche per le Persone Giuridiche [Allegato 8];
- Foglio di Calcolo Automatico in formato Excel per le Tariffe Istruttorie, indicativo per l'Utente [Allegato 9];
- Modello "Elaborato Tecnico Descrittivo Generale", comprendente tutte le descrizioni necessarie per la presentazione dell'Istanza Autorizzazione Unica [Allegato 10];

- Modello "ALLEGATO A. Criteri ed indirizzi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica: art. 12 del D.Lgs 387/03" [Allegato 11]

**RITENUTO OPPORTUNO**, dopo alcuni mesi di utilizzo e sulla scorta delle esigenze emerse anche a seguito delle nuove istanze che pervengono conseguentemente ai meccanismi di incentivazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, provvedere ad un aggiornamento della Documentazione e Modulistica di cui agli allegati n. 9, 10 e 11 presenti sul Sito Istituzionale in merito alle Istanze relative al rilascio dell'Autorizzazione Unica.

**CONSIDERATO:**

- che il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA , tramite l'Ufficio Attività tecnico ecologiche, comunicazione ed educazione ambientale, competente per materia, ha provveduto ad aggiornare ed integrare i contenuti degli allegati n. 9, 10 e 11 della DGR 4/2016 in relazione alla documentazione a corredo della presentazione delle istanze e del calcolo degli oneri istruttori per il rilascio dell'autorizzazione unica.
- che a tal fine si è proceduto alla stesura di una nuova versione degli allegati n. 9, 10 e 11 a sostituzione delle versioni approvate con DGR n. 4/2016 , denominati allegati A, B e C alla presente deliberazione.

**DATO ATTO** che il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA, ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità tecnico – amministrativa del presente atto e che, apponendovi la propria firma in calce, ha attestato che il presente atto non incide sul bilancio regionale;

**PRESO ATTO** che il Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali apponendo la propria firma sul presente provvedimento attesta che il contenuto dello stesso è coerente con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati allo stesso Dipartimento;

**A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE**

**DELIBERA**

per le motivazioni illustrate in premessa e che qui vengono integralmente riportare e trascritte quanto segue:

1. di **approvare** l'aggiornamento della Modulistica elaborata dal Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, e nello specifico:
  - Foglio di Calcolo Automatico in formato Excel per le Tariffe Istruttorie, indicativo per l'Utente [Allegato A alla presente deliberazione];
  - Modello "Elaborato Tecnico Descrittivo Generale", comprendente tutte le descrizioni necessarie per la presentazione dell'Istanza Autorizzazione Unica [Allegato B alla presente deliberazione];
  - Modello "Criteri ed indirizzi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica: art. 12 del D.Lgs 387/03" [Allegato C alla presente deliberazione];
2. Di mantenere inalterati i contenuti di cui:
  - Modello di Istanza Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03;
  - Modulo per Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà ai fini della Normativa "Antimafia", predisposto per anche per le Persone Giuridiche;
3. di dare mandato al **Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA** di porre in essere tutti gli atti conseguenti all'approvazione del presente atto ivi compreso la pubblicazione sul BURAT e sul sito regionale.


Calcolo oneri istruttori rilascio AU - D.Lgs387/2003		
Produzione annua stimata in kWh		
Costo istruttorio	€	-

con un minimo di 50,00 € e un massimo di 15.000,00 €

Per quanto riguarda gli impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per la produzione di biometano, gli oneri istruttori non saranno calcolati con la suddetta formula ma dovranno essere pari allo 0.03% dell'importo dell'investimento.

ALLEGATO come parte integrante alla deli-  
berazione n. **789** del **30 NOV. 2016**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Avv. Daniela Valenza)






## Elaborato Tecnico Descrittivo Generale INFORMAZIONI GENERALI DELL'IMPIANTO

### IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETA'

Denominazione Società	
Codice fiscale Società	

### LOCALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO

Comune		Provincia	
Località		CAP	
Telefono		PEC	
Indirizzo			
Coordinate UTM	E		N
Superficie del sito			

### SEDE LEGALE

Comune		Provincia	
Località		CAP	
Telefono		PEC	
Indirizzo			
E-mail		Sito web	

### LEGALE RAPPRESENTANTE

Nome		Cognome	
nato a		Provincia	
il		Residente a	
Indirizzo			
Tel./Cell.			
E-mail			

### REFERENTE

Nome		Cognome	
Tel./Cell.		PEC	
E-mail			

**Il progetto in ogni sua parte deve essere firmato dal tecnico competente e debitamente datato per ogni revisione.**

ALLEGATO come parte integrante alla deli-  
berazione n. 789 del 30 NOV. 2016

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Avv. Daniela Valenza)

*[Handwritten Signature]*

## INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE

*esempi di informazioni da fornire:*

- Comune/i interessato/i dall'intervento
- Nome ed Indirizzo del Consorzio eventualmente presente
- Procedimenti ambientali a cui l'impianto deve essere sottoposto: Nulla Osta Beni Ambientali, Verifica di compatibilità ambientale, Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza
- Vincoli: verifica e descrizione dei vincoli presenti nel territorio interessato dall'impianto
- Bonifiche: verifica e descrizione delle aree circostanti l'impianto bonificate o da bonificare ai sensi della parte IV titolo V del D.Lgs 152/06



## DESCRIZIONE E ANALISI DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, così come stabilito dal punto 13 dell'allegato al D.M. 10/09/2010, è corredata dal **progetto definitivo** dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili e di tutte le opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso.

Si intende per impianto: l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica; esso comprende in particolare: le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica; i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica.

In particolare

- per gli impianti idroelettrici:
  1. centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse;
  2. opere idrauliche come traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione; organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie e altri);
- per gli impianti geotermoelettrici:
  1. Centrale, costituita da uno o più gruppi turbina alternatore, condensatori, estrattori gas, torri di raffreddamento, pompe di estrazione condensato e trasformatori;
  2. Pozzi, comprendenti i pozzi di estrazione del vapore e di reiniezione del condensato;
  3. Reti di trasporto fluido, comprendenti i vapordotti e acquedotti di reiniezione;
  4. Impiantistica di superficie, costituita da impianti di trattamento fluidi, anche volti all'ottimizzazione ambientale.
- per gli impianti eolici: insieme di tutti gli aerogeneratori connessi nel medesimo punto di connessione alla rete elettrica;
- per gli impianti a gas di discarica: insieme dei pozzi di captazione inseriti nella discarica, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento fumi;
- per gli impianti a gas residuati dai processi di depurazione: insieme delle apparecchiature di trasferimento fanghi ai digestori, dei digestori (dei fanghi prodotti in un impianto deputato al trattamento delle acque reflue, civili e/o industriali), dei gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento fumi;
- per gli impianti a biogas: insieme del sistema di stoccaggio/vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento ai digestori del substrato, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi;
- per gli impianti a bioliquidi: è l'insieme degli apparati di stoccaggio e trattamento del combustibile, di trasferimento del combustibile dallo stoccaggio ai buffer tank e da questi ai motori, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore), del sistema di trattamento fumi;
- per gli impianti a biomasse: è l'insieme degli apparati di stoccaggio, trattamento e trasformazione del combustibile (tra cui se presenti i gassificatori), dei generatori di vapore,



- dei forni di combustione, delle griglie e di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore), dei condensatori, della linea di trattamento fumi, del camino, e, quando ricorra, delle opere di presa e di scarico dell'acqua di raffreddamento e delle torri di raffreddamento;
- per opere connesse sono compresi anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel preventivo per la connessione, ovvero nella soluzione tecnica minima generale, redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed esplicitamente accettati dal proponente. Nell'individuare la soluzione di connessione, al fine di ridurre l'estensione complessiva e gli impatti ambientale, paesaggistico e sul patrimonio culturale delle infrastrutture di rete ed ottimizzare i costi relativi alla connessione elettrica, il gestore di rete tiene conto in modo coordinato delle eventuali altre richieste di connessione di impianti, riferite ad una medesima area e può, a seguito di apposita istruttoria, inserire nel preventivo per la connessione una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti purché ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto inclusi gli interventi necessari al collegamento del singolo impianto alla linea stessa, a prescindere dal loro assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale, indicati e concordati dal produttore nel preventivo.

La relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, deve indicare, quanto indicato nel seguente elenco da considerarsi non esaustivo:

- a) **CICLO PRODUTTIVO:** descrivere l'attività tecnico-produttiva dell'impianto, Funzionamento impianto, caratteristiche tecniche dell'impianto Schema di flusso del ciclo produttivo. descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l'analisi della producibilità attesa, per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento, la descrizione dell'intervento, delle singole fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti;
- b) **PRODUZIONE DELL'IMPIANTO:** specificare Energia Elettrica ed Energia Termica prodotta e/o recuperata, Unità di produzione, Funzionamento ore/anno, Fonte di energia rinnovabile utilizzata, Quota dell'energia prodotta ceduta a terzi. Specificare: le caratteristiche delle unità di produzione di energia (Costruttore, Modello, Anno di costruzione, Tipo di macchina, Tipo di generatore, Rendimento (%), Temperatura camera di combustione);
- c) **CONSUMO DI ENERGIA:** descrivere impianto/fase di utilizzo di energia, quantità di energia elettrica energia termica consumata (MWh/anno);
- d) **MATERIE PRIME ED INTERMEDI:** descrivere le materie prime utilizzate nell'intero impianto, tipo di materia prima, denominazione impianto dove viene utilizzata, quantità annua, stato fisico, area di stoccaggio, modalità di stoccaggio, modalità di trattamento;
- e) **APPROVVIGIONAMENTO:** dovranno essere descritte le caratteristiche della fonte utilizzata, con l'analisi della producibilità attesa ovvero delle modalità di approvvigionamento e la provenienza della risorsa utilizzata. In particolare la relazione deve indicare quali delle biomasse utilizzate provengono da boschi, colture dedicate, da reflui zootecnici, da scarti e sottoprodotti agricoli e loro trasformati. A tal fine dovrà essere descritto il bacino di approvvigionamento della biomassa ossia dell'area, riferita al singolo impianto di produzione di energia elettrica o biogas, di ricerca e reperimento della biomassa. Il bacino, a seconda dell'estensione territoriale e/o della baricentricità dell'impianto rispetto all'area di approvvigionamento, viene definito:
  - **locale**, se l'area di approvvigionamento si estende per un raggio di 20 km dall'impianto, privilegiando i territori della provincia di insediamento e le aree servite da una buona rete stradale;
  - **esteso**, se la biomassa viene reperita - tutta o in parte - al di fuori dei bacini sopra definiti in un raggio comunque inferiore a 70 km;



Il piano di approvvigionamento riportato nella relazione tecnica e predisposto dal proponente dell'impianto, dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- disponibilità in loco e modalità di approvvigionamento della biomassa, con indicazione dei bacini interessati secondo la classificazione sopra indicata. In tale fase devono essere valutati i costi, i consumi e le emissioni legati al trasporto del combustibile;
- presenza di eventuali habitat di cui alla direttiva 92/43/CE o territori sottoposti a tutela ambientale (parchi, riserve etc) all'interno dei bacini di approvvigionamento interessati le cui norme di gestione possono limitare la stima della fonte di approvvigionamento;
- eventuale utilizzo e quantificazione di fonti energetiche di origine fossile;
- potere calorifico della biomassa impiegata e contenuto in acqua (%);
- indicazione di coltivazione in proprio o acquisto c/o coltivazioni dedicate, ettari di superficie necessari nel caso di utilizzo di boschi o di coltivazioni ad hoc (biofuel, SRF ecc.);
- indicazione, nel caso di utilizzo di biomassa da coltivazione ad hoc, dell'eventuale ricorso a pratiche irrigue, rimanendo inteso che il ricorso all'irrigazione di colture finalizzate alla produzione di biomassa a fini energetici è una pratica da valutare specificamente anche ricorrendo ad eventuali penalizzazioni nella valutazione degli impianti proposti;
- valutazione delle potenziali interazioni tra le colture energetiche con le specifiche colture praticate nel bacino ottimale di approvvigionamento dichiarate DOP, DOC ecc.
- modalità di preparazione delle biomasse (es. cippatura);
- modalità di stoccaggio ed essiccazione (nel caso di biomasse costituite da rifiuti di lavorazione agricola, i criteri dovranno essere conformi alla normativa di settore);
- copia dei contratti di approvvigionamento preliminari o definitivi, coperti da garanzia fideiussoria bancaria, validi per almeno 5 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Qualora l'approvvigionamento avvenga da colture dedicate coltivate nel territorio regionale, la disponibilità effettiva deve essere dimostrata attraverso idonei contratti preliminari o definitivi, inoltre sempre nel caso di colture dedicate, coltivate nel territorio regionale, deve essere individuata anche la superficie agricola utilizzata (S.A.U.) regionale interessata e la sua quantificazione a livello comunale ovvero l'elenco delle particelle catastali interessate.

Il piano ha una validità temporale di 5 anni e può essere modificato o integrato – in modo non sostanziale e previo nulla osta da parte della Regione – prima della scadenza dal titolare dell'autorizzazione a fronte di comprovate ed impreviste esigenze di carattere tecnico-gestionale.

Prima della scadenza del piano il gestore formula alla Regione una nuova proposta di piano o conferma il piano esistente.

Per garantire la producibilità dell'impianto le biomasse utilizzate devono essere effettivamente disponibili almeno nella misura del 70% dell'approvvigionamento necessario al funzionamento dell'impianto stesso. La relazione tecnica deve inoltre illustrare il piano di utilizzo e spandimento del digestato. Nel caso in cui lo spandimento avvenga su terreni in ambito regionale, la relazione deve dimostrare la disponibilità effettiva, attraverso idonei contratti preliminari o definitivi, di almeno il 70% della superficie necessaria all'utilizzo agronomico del digestato, deve individuare la superficie regionale interessata e la sua quantificazione a livello comunale, ovvero l'elenco delle particelle catastali interessate. Qualora parte del digestato non sia oggetto di utilizzo agronomico sul territorio regionale, la relazione deve indicare il differente utilizzo previsto (*es. utilizzo extra-agricolo, depurazione, ecc.*) e il relativo quantitativo;

f) **CICLO DELLE ACQUE:**

- i) descrivere approvvigionamento idrico dell'impianto, Fonte, Volume acqua totale annuo, destinazione nel processo produttivo, eventuali trattamenti dell'acqua in ingresso;
- ii) Inquadramento degli scarichi idrici: tipologia, recettore, modalità di scarico, durata, volume scaricato, ecc.;



- iii) Acque meteoriche: eventuale convogliamento e/o trattamento.
- iv) Sistemi di trattamento e controllo delle acque reflue.
- g) **EMISSIONI IN ATMOSFERA** Riportare: quadro riassuntivo delle emissioni comprese le emissioni poco significative, le emissioni diffuse, punti di emissione, provenienza, descrizione, sistemi di abbattimento, ecc.;
- h) **GESTIONE DEI RIFIUTI** Descrivere: Codice CER dei rifiuti prodotti, descrizione del rifiuto, Impianti/fasi di provenienza, stato fisico, quantità annua prodotta, area di stoccaggio, modalità di stoccaggio, destinazione, ecc.;
- i) analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW;
- j) Progetto della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi ovvero per gli impianti idroelettrici, misure di reinserimento e recupero ambientale (comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs 387/03): interventi proposti di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, descrizione dell'intervento, finalità, tempi di attuazione, eventuali altri interventi migliorativi misure proposte, con la relativa stima dei costi;
- k) **PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO** Riportare il piano di monitoraggio e controllo proposto anche in riferimento a quanto indicato/richiesto dalle norme di settore specifiche e dalle MTD di settore;
- l) **CONDIZIONI DIFFERENTI DAL NORMALE ESERCIZIO** Descrivere: Modalità di gestione nelle condizioni differenti dal normale esercizio: fasi di avvio e arresto dell'impianto, emissioni fuggitive, malfunzionamenti ed emergenze, arresto definitivo dell'impianto, ecc.;
- m) **PROGETTO DELLE OPERE PER LA CONNESSIONE ALLA RETE**, comprensivo di preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli *articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt 99/08* e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;
- n) **PROGETTO DI OGNI ALTRA INFRASTRUTTURA INDISPENSABILE** prevista ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto,


## ALLEGATI

1. copia di certificato camerale;
2. certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali e delle norme d'uso del piano paesaggistico regionale in riferimento alle aree interessate dall'intervento nonché, ove prescritta, la relazione paesaggistica di cui al *D.P.C.M. 12 dicembre 2005*;
3. ove prescritta, documentazione prevista dal *D.Lgs. n. 4/2008* per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto di cui alla lettera a);
4. per gli impianti idroelettrici, concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico;
5. ricevuta di pagamento degli oneri istruttori previsti;
6. impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del



soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi;

7. Laddove l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del *D.Lgs. n. 42 del 2004*, il proponente deve inviare copia delle comunicazioni effettuate alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica;
8. nel caso di impianti alimentati a biomassa e di impianti fotovoltaici, è allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e delle opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell'impianto e delle opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
9. per gli impianti diversi da quelli di cui al punto c) è allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità, nel senso precisato al punto c), dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse ovvero, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
10. Richiesta di apposizione vincolo.





ALL. C



**Criteria ed indirizzi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica: art. 12 del D.lgs. 387/03.**

**ART.1**

*Finalità*

Le presenti disposizioni, in attuazione della L.R. 27 del 9 agosto 2006, individuano criteri ed indirizzi finalizzati a regolamentare la procedura di rilascio dell'Autorizzazione Unica (A.U.) prevista dal D.Lgs. n°387 del 29 Dicembre 2003 per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, inclusi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi.

Le stesse hanno come finalità la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure autorizzative attraverso un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto della L. 241/90 e s.m.i.


**ART.2**

*Ambito di applicazione*

1. Si intendono per fonti rinnovabili di energia: quanto riportato nel D.lgs. 387/03 e D.lgs. 28/11;
2. Sono soggetti all'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/03, rilasciata dalla Regione:
  - la costruzione e l'esercizio, nonché il potenziamento, il rifacimento totale o parziale e la riattivazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili che non devono accedere alle procedure espropriative o che hanno potenza elettrica superiore a 1 MWe. Gli impianti a biomassa, a biogas e gli impianti per la produzione di biometano, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, sono soggetti ad autorizzazione nell'eventualità in cui la capacità produttiva (come definita dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs 28/2011) sia superiore ai 500Smc/h (artt. 5 e 6 del D.Lgs 28/2011);
  - -gli interventi di modifica sostanziale delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 12 del DLgs 387/03;
  - -sono ricompresi nell'autorizzazione tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **789** del **30 NOV. 2016**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Avv. Daniela Valenza)



3. Sono soggetti a procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del D.Lgs 28/11, gli impianti produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile con potenza elettrica non superiore a 1 MW e gli impianti a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per la produzione di biometano la cui capacità produttiva (come definita dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs 28/2011) sia inferiore ai 500 Smc/h (artt. 5 e 6 del D.Lgs 28/2011) per cui il proponente abbia la proprietà ovvero la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse. Per tali impianti la documentazione da produrre deve essere conforme a quanto riportato nell'allegato 10 e gli oneri istruttori da versare al comune sono calcolati sulla base di quanto previsto al successivo art. 7.

### ART. 3

#### *Sportello Regionale per l'Energia*

Lo Sportello Regionale per l'Energia (S.R.E.) è ubicato presso il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, PEC: [dpc025@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc025@pec.regione.abruzzo.it).

### ART. 4

#### *Compiti e Responsabilità*



Il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA, Responsabile del Procedimento per ogni procedura, rilascia l'autorizzazione unica.

Lo Sportello Regionale per l'Energia (S.R.E.):

- Riceve le domande di autorizzazione unica;
- Verifica preliminarmente la completezza della documentazione ai fini dell'avvio del procedimento ai sensi del D.Lgs. 387/03;
- Verifica preliminarmente, laddove previsto, la completezza della documentazione tecnico-amministrativa ai fini dell'espletamento delle fase preliminari di cui al DPR 327/2001, per l'avvio del procedimento espropriativo e per la partecipazione degli interessati;
- Assicura la consultazione del pubblico dei documenti e degli atti inerenti il procedimento depositati presso lo stesso, gestisce l'accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e seg.ti della L. 241/90 e s.m.i., del D.P.R. 12/04/06 n. 184 e Reg. Regione Abruzzo 18.05.2000 n. 1 e s.m.i.;
- Svolge attività di supporto amministrativo al Responsabile del Procedimento;
- Predispose la richiesta complessiva di integrazioni e chiarimenti da trasmettere ai richiedenti dell'Autorizzazione Unica;

887 1116



- Assicura la trasmissione di tutta la documentazione inerente i procedimenti agli Enti e ai soggetti partecipanti alla Conferenza dei Servizi di cui al comma 3 dell'art 12 del D.Lgs. 387/03;
- Svolge attività di monitoraggio sulle procedure di Autorizzazione Unica;
- Cura la tenuta del Registro delle autorizzazioni.

Il Responsabile del Procedimento svolge le seguenti funzioni ed attività:

- Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e del D.Lgs. 387/03, anche ai fini dell'informazione;
- Procede alla comunicazione di avvio del procedimento e convocazione della conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;
- provvede alla trasmissione degli atti all'Ufficio competente all'esproprio, individuato ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.P.R. 327/2001, agli effetti dei conseguenti e necessari adempimenti espropriativi;
- Gestisce l'istruttoria tecnico-amministrativa, verificando la completezza delle informazioni fornite dal richiedente;
- Partecipa, direttamente o delegando, alla conferenza dei servizi;
- Esamina le integrazioni fornite, le eventuali prescrizioni e condizioni dell'autorizzazione, modalità e tempistica dei monitoraggi, quant'altro richiesto ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica;
- Predisporre il provvedimento autorizzativo da sottoporre alla verifica ed approvazione del Dirigente del Servizio.

## ART. 5


### *Procedimento unico*

La domanda per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica deve essere presentata allo Sportello Regionale per l'Energia, in marca da bollo nei casi regolamentati dalle norme vigenti, completa di tutta la documentazione riportata nell'Allegato B: n. 1 (una) copia su supporto informatico formato digitale non scrivibile (es. PDF) e n. 1 (una) copia su supporto digitale (CD/DVD) opportunamente etichettati e numerati.

Unitamente alla documentazione, deve essere trasmesso un elenco con l'indicazione di tutte le Amministrazioni potenzialmente coinvolte nel procedimento.

E' onere del proponente presentare ad ogni soggetto coinvolto copia di tutta la documentazione trasmessa allo Sportello Regionale per l'Energia che deve averne notizia con idonea dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/00.

Come definito dal comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del



comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti” pertanto consentono di attivare il procedimento espropriativo di cui al D.P.R. 327/01.

Pertanto nel caso in cui, per la realizzazione dell’impianto, laddove è consentito da norma nazionale, è necessario procedere in via espropriativa ai sensi del DPR 327/2001, il proponente deve:

- fare richiesta di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e della successiva dichiarazione di pubblica utilità;
- dimostrare di disporre di un capitale sociale in caso di società di capitali o capitale proprio in caso di società di persona, pari al doppio della quota espropriativa stimata;
- provvedere alla stipula di una polizza fideiussoria (o equivalente deposito cauzionale) di importo pari al valore espropriato. Resta comunque impregiudicato l’obbligo del proponente di destinare le aree interessate esclusivamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili, per la durata di venti anni dalla messa in esercizio dell’impianto. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’operatività della polizza a semplice richiesta scritta del beneficiario;
- fornire allo Sportello Regionale per l’Energia tutte le informazioni relative alle particelle catastali interessate oltre ad una perizia giurata di stima dei beni dei quali si richiede l’esproprio;
- effettuare la pubblicazione con le forme e modalità di cui all’art. 11 del D.P.R. 327/01, conseguentemente all’avvio del procedimento effettuato dall’amministrazione competente.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il Responsabile del procedimento convoca la Conferenza dei servizi coinvolgendo i soggetti indicati dal richiedente.

I lavori della convocazione della conferenza dei servizi si svolgono secondo le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.

Nel caso di impianti assoggettati a V.I.A. o per i quali bisogna verificarne l’assoggettabilità (V.A.) ai sensi della DGR 119/02, lo Sportello Regionale per l’Energia trasmette il progetto allo Sportello Regionale Ambientale per la relativa competenza.

Fino alla conclusione delle suddette procedure, i termini per il procedimento unico ai sensi del D.Lgs. 387/03 vengono sospesi.

Per la costruzione e l’esercizio di impianti idroelettrici, il proponente, contestualmente alla presentazione della domanda deve dimostrare di possedere la concessione di derivazione delle acque rilasciata dal Servizio Regionale/Provinciale competente.

L’autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto e nel suo procedimento sono coinvolte le Amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati.

Sono fatte salve le ottemperanze degli oneri concessori di cui D.P.R. 380/01 (Testo Unico in Materia Edilizia). Qualora l’ubicazione dell’impianto comporti la necessità di adottare variante ai piani urbanistici, l’Autorità Competente, acquisiti tutti i pareri in merito, rilascia





l'A.U., fatta salva la competenza dell'Ente locale che procederà ai sensi del del D.P.R. 160/2010.

Sono inoltre fatte salve le disposizioni relative agli usi civici di cui alla L. 1766/1927 e s.m.i. e alla L.R. 25/88.

Per quanto disposto al comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, gli impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e pertanto non è necessario adottare varianti di destinazione d'uso. Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal Piano Aria o altro regolamento

Gli impianti di produzione di energia elettrica, in quanto impianti produttivi, sono compatibili con aree destinate agli insediamenti produttivi, industriali ed artigianali individuati dagli strumenti urbanistici locali.

Il provvedimento autorizzativo include le eventuali prescrizioni cui è subordinata la realizzazione dell'impianto, e deve contenere l'obbligo della messa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. A tal fine il proponente, deve provvedere alla stipula di polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) o versare un deposito cauzionale a favore del Comune o dei Comuni interessati dall'intervento, pari ad almeno il 2% dell'investimento dell'intervento previsto. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario.

## ART. 6

### *Autorizzazione Unica*

Le Autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 sono registrate presso il Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA".

Nel caso di attivazione della procedura di esproprio il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA provvede alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione unica sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) con effetto di notifica agli interessati nonché agli effetti dell'evidenza pubblica della dichiarazione di pubblica utilità, la quale deriva ope legis dallo stesso provvedimento.

L'Autorizzazione Unica prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite dall'Autorizzazione Unica.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni valutata la sostanzialità delle modifica ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale o aggiorna l'autorizzazione unica e le relative condizioni in caso di modifica non sostanziale.



## ART. 7

### *Costi istruttori*

Gli oneri istruttori relativi al procedimento per il rilascio dell'A.U. sono a carico del proponente che contestualmente alla istanza dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuto versamento.

Il costo relativo all'istruttoria è pari a:

$$\text{euro} = \frac{\text{produzione annua stimata in KWh}}{1000}$$

con un minimo di € 50,00 e un massimo di € 15.000,00.

Per quanto riguarda gli impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per la produzione di biometano, gli oneri istruttori non saranno calcolati con la suddetta formula ma dovranno essere pari allo 0.03% dell'importo dell'investimento. A tal fine dovrà essere allegato alla relazione tecnica anche il computo metrico estimativo, finalizzato ad individuare univocamente l'importo dell'investimento.

- La somma da versare a titolo di istruttoria è ridotta nella misura del 50% per la richiesta di proroga per la costruzione dell'impianto;
- In caso di modifica sostanziale, la somma da versare è pari a quella già versata in sede di presentazione della prima istanza.
- Il pagamento dei suddetti costi dovrà essere effettuato alla Tesoreria Regionale a mezzo di versamento sul c/c bancario o postale reperibile al seguente link <http://www.regione.abruzzo.it/ragioneria/index.asp?modello=tesoreria&servizio=lista&stileDiv=tesoreria>

specificando la causale del versamento come di seguito indicato:

“Attività istruttoria per il rilascio/proroga/rinnovo/modifica dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/03”.

## ART. 8

### *Deroghe*

Le disposizioni di cui al paragrafo 2° ed ultimo dell'art. 5 e all'art. 7 non si applicano nei casi in cui il proponente è un Ente pubblico, una Società interamente pubblica o un Consorzio pubblico.

